

Gentile cliente,

ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

## **NOVITA' FISCALI**

### **NUOVO MODELLO AA9/12 IVA**

Con il **provvedimento n. 75295/2015 del 3 giugno** firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il **modello per le comunicazioni di inizio o cessazione dell'attività e variazione dati ai fini IVA da parte delle persone fisiche** è stato adeguato all'attuale normativa. In particolare, il **nuovo modello AA9/1**, è stato modificato nella sezione B, laddove va indicata l'eventuale opzione per l'applicazione di uno dei **regimi agevolati** attualmente vigenti per le persone fisiche: minimi o forfettari.

Sarà comunque possibile continuare ad utilizzare il (vecchio) modello AA9/11 qualora non si intenda esercitare l'opzione, ma solo fino al prossimo 30 settembre.

Il provvedimento ha anche **aggiornato le istruzioni del modello AA7/10**, utilizzabile da parte dei soggetti non persone fisiche. In particolare, sono state recepite le novità relative al **Vies** apportate dal decreto semplificazioni e dal provvedimento 2014/159941, aggiornamento che è stato peraltro recepito anche nel modello AA9/12.

### **MAXISANZIONE PER COMPENSAZIONI OLTRE LA SOGLIA**

Nell'Ordinanza n. 11522 del 4 giugno 2015 la Corte di Cassazione ha precisato che il **superamento del limite massimo dei crediti di imposta compensabili** equivale al **mancato versamento** di parte del tributo alle scadenze previste, che l'articolo 13 del Dlgs 471/1997 sanziona con il 30% dell'imposta, senza alcun potere discrezionale esercitabile dall'ufficio.

Nel caso di specie la società, aveva compensato le somme dovute **utilizzando un credito oltre la soglia per le compensazioni IVA** prevista dalla norma, per il 2006, successivamente innalzata, e l'accertamento dell'ufficio era stato impugnato, con la motivazione che la violazione non aveva comportato alcun danno all'erario e la sanzione, quindi, era sproporzionata. La **CTP e la CTR avevano accolto il ricorso** e giudicato la sanzione eccessiva, rideterminandola nella misura ridotta del 50% .

L'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione sottolineando che il limite massimo alle compensazioni ha motivazioni di contabilità generale il cui sfioramento di fatto arrecava danni finanziari all'erario, Sulla riduzione delle sanzioni fatta dalla commissione tributaria regionale, quindi, **la Cassazione ha rilevato l'erronea applicazione della norma**, perché in assenza di circostanze eccezionali andava irrogata la sanzione in misura piena, del 30%.

### **PER LA DICHIARAZIONE TASI SI USA IL MODELLO IMU**

Con la **Circolare 2/DF del 3.6.2015** il Ministero, in vista della scadenza della dichiarazione TASI, prevista per il 30 giugno, sposa una soluzione pro-contribuente, su una questione su cui si era acceso un forte dibattito tra comuni e ministero.

**Il Ministero precisa che ai fini TASI si dovrà utilizzare lo stesso modello previsto per la comunicazione delle variazioni ai fini IMU.** Secondo il ministero, infatti, **non sussiste la necessità di approvare un nuovo modello dichiarativo**, in quanto le informazioni necessarie al comune per il controllo e l'accertamento dell'obbligazione tributaria, sia per l'IMU sia per la TASI, sono pressoché identiche.

Il ministero chiarisce inoltre che, nel caso di immobile concesso in locazione, l'obbligazione dichiarativa ricade sia sul titolare sia sull'occupante, tuttavia i casi in cui concretamente sussiste l'obbligo di dichiarazione sono assai ridotti. Il ministero infatti chiarisce che la dichiarazione non è dovuta: per i contratti registrati a

partire dal 1° luglio 2010 (in quanto da tale data era necessario indicare nel mod. 69 i dati catastali dell'immobile oggetto di locazione); in tutti i casi in cui i dati catastali sono stati già comunicati al momento della cessione, risoluzione o proroga del contratto.

In tutti questi casi, infatti, l'ente locale può verificare il conduttore di ogni immobile collegandosi alla banca dati dell'Agenzia delle entrate. Nei casi in cui, invece, permane l'obbligo dichiarativo, il soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come l'inquilino) potrà utilizzare la parte del modello dichiarativo dedicata alle "annotazioni", indicando il titolo in base al quale viene occupato l'immobile (es. locatario).

---

## EQUITALIA- RATEAZIONE BIS ENTRO IL 31 LUGLIO

---

Entro il **31 luglio 2015** i contribuenti che hanno perso il beneficio della rateizzazione dei debiti tributari entro il 31.12.2014, potranno chiedere un **nuovo piano rateale**.

La riapertura delle rateizzazioni era stata già concessa l'estate scorsa per i contribuenti decaduti entro il 22.06.2013, a condizione che la domanda fosse presentata entro il 31.07.2014.

Successivamente, il decreto Milleproroghe (art. 10-quinquies D.L. 192/2014) ha differito tali termini al 31.12.2014 (termine di decadenza) e al 31.07.2015 (termine di presentazione della domanda).

Con un recente comunicato stampa Equitalia ha reso noto che i risultati dell'operazione, a due mesi dalla scadenza per aderire alla rateizzazione-bis dei debiti pregressi, sono positivi. Infatti, sono state presentate dai contribuenti morosi e decaduti dal beneficio della dilazione dei pagamenti iscritti a ruolo 48.485 domande e sono state concesse 47.049 nuove rateizzazioni-bis, pari a circa il 97 per cento.

---

## RAVVEDIMENTO OPEROSO “ ALLARGATO “

---

La **Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015**, nel chiarire le **novità intervenute dal 2015 in merito al ravvedimento operoso** a seguito della Legge di Stabilità 2015, ha spiegato anche che, **per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**, il ravvedimento può ora essere attivato **a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche** o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

**Non possono ravvedersi, invece, i contribuenti ai quali sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni** o, in generale, di accertamento o che abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis DPR n. 600/1973 e 54-bis DPR n. 633/1972) o l'esito del controllo formale (art. 36-ter DPR n. 600/1973).

---

## BONUS RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI

---

E' stato pubblicato nella **Gazzetta ufficiale n. 138 del 17.06.2015** il **Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo del 7 maggio 2015**, che definisce i criteri per accedere al **bonus ristrutturazione alberghi**, introdotto dal Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014).

Il decreto ha riconosciuto, alle imprese alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012, un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute nel 2014, 2015 e 2016 (fino a 200.000 euro) relative agli interventi di ristrutturazione effettuati.

---

## BONUS SU RISPARMIO ENERGETICO ANCHE SU IMMOBILI NON STRUMENTALI

---

Con sentenza della Commissione tributaria regionale n. 2459-12-2015 viene **riconosciuto il bonus del 55% per risparmio energetico su immobili locati**, diversamente da quanto finora indicato dall'**Agenzia delle entrate**.

Nella circolare 36 del 2007 infatti il Fisco chiariva che i soggetti che svolgono attività di locazione immobiliare non si applica il beneficio poiché i fabbricati concessi in affitto rappresentano l'oggetto dell'attività d'impresa e non sono beni strumentali

Il tribunale ha invece specificato che la norma ( l. 296 2006 ) che ha introdotto la possibilità di recuperare il 55% (oggi 65%) delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e il miglioramento termico degli edifici non specifica l'esclusione degli immobili non strumentali.

## RIMBORSI IVA – PRONTI I NUOVI MODELLI

---

Con il provvedimento 87349/2015 pubblicato venerdì 26 giugno 2015, l'**Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli di fidejussione bancaria** o assicurativa, **per le richieste di rimborso dei crediti Iva annuali e trimestrali.**

La modifica si è resa necessaria **a seguito delle modifiche** introdotte dal **decreto semplificazioni** (d.lgs. 175/2014). La finalità della nuova norma è di **ridurre le tempistiche e i costi per l'esecuzione dei rimborsi**, e seguendo tale logica le istruzioni dei nuovi modelli precisano che il periodo presunto per il calcolo degli interessi da garantire per il ritardo nell'esecuzione dei rimborsi si riduce da 120 a 60 giorni. Detti interessi non vengono computati nel calcolo degli interessi da garantire per il periodo di validità della garanzia. Per i rimborsi in procedura semplificata, le istruzioni precisano che si eliminano dall'ammontare da garantire per l'esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata gli interessi per il ritardo nell'esecuzione dei rimborsi, superando così le indicazioni contenute nella circolare 32/E/2014.

I nuovi modelli sono già utilizzabili, anche se è possibile utilizzare ancora quelli precedenti, approvati con il provvedimento del 10.06.2004, fino al 31.12.2015. Si ricorda che la garanzia è dovuta solo per i rimborsi superiori a 15 mila Euro, purché non ricorrano le specifiche condizioni di esonero introdotte dal D.lgs. 175/2014.

### NOVITA' LAVORO

Il Decreto Legislativo n. 81/2015, **in vigore dal 25 giugno 2015**, riordina la disciplina delle varie **tipologie contrattuali**. Di seguito si illustrano le principali novità.

#### CO.CO.CO E CO.CO.PRO.

---

Il decreto in esame prevede **abrogazione del lavoro a progetto (co.co.pro.)**, la cui **disciplina** rimane **applicabile**, in via transitoria, ai soli **contratti in essere al 25 giugno 2015** e fino alla loro naturale scadenza.

Resta ferma la **possibilità** di instaurare **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**;

- la **presunzione di subordinazione**, **dal 1° gennaio 2016**, per i rapporti di collaborazione non genuini;
- la possibilità, dal 1° gennaio 2016, di **accesso alla stabilizzazione** dei rapporti di collaborazione (dunque, assunzione a tempo indeterminato) **con contestuale sanatoria, subordinatamente** alla sottoscrizione di specifici **atti di conciliazione**.

#### ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

---

È prevista l'**esclusione** della fattispecie dell'**associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro** da quelle ammissibili, nel caso in cui l'associato risulti essere persona fisica.

I **contratti** di associazione in partecipazione in atto al **25 giugno 2015** dovranno essere considerati **legittimi** fino alla data della loro scadenza, anche se relativi all'apporto di solo lavoro da parte dell'associato.

#### CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

---

È abolito l'elenco delle **tipologie** di lavoro a tempo parziale (part time **orizzontale, verticale, misto**). Pertanto, si considera a tempo parziale il rapporto di lavoro con **orario inferiore** a quello normale fissato in **40 ore settimanali**, ovvero al minore orario eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

##### Lavoro supplementare e straordinario

È confermata la facoltà del datore di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari nel rispetto delle previsioni dei **contratti collettivi**.

In **mancanza di regolamentazione collettiva** il lavoro supplementare è ammesso, su base volontaria e previo consenso del lavoratore,

- in misura non superiore al **25%** delle ore di lavoro settimanali concordate,
- retribuendolo con una percentuale di **maggiorazione pari al 15%**.

Nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, le parti possono concordare, per iscritto, **clausole elastiche** relative alla variazione della **collocazione temporale**, ovvero in **aumento** della **durata**, della prestazione lavorativa.

Inoltre, è previsto che nel rapporto a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di **lavoro straordinario**.

### **Trasformazione del rapporto a tempo parziale in luogo del congedo parentale**

È introdotta la facoltà di chiedere, in sostituzione del congedo parentale spettante, la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale

- per una sola volta,
- per un periodo corrispondente al congedo non fruito,
- con una riduzione d'orario non superiore al 50%.

---

## **CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**

Preme evidenziare, in particolare, che sono stati apportati alcuni **aggiustamenti e precisazioni** in materia di:

- **limiti quantitativi** (legale o contrattuale) all'instaurazione di rapporti di lavoro a termine e relativa **sanzione**;
- **durata massima** in caso di **successione di contratti** a termine tra le stesse parti;
- **proroghe** ed esercizio del **diritto di precedenza**.

---

## **CONTRATTO DI APPRENDISTATO**

Le principali innovazioni interessano:

- l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e
- l'apprendistato di alta formazione e di ricerca.

In merito alla **retribuzione** delle **ore di formazione** viene stabilito che, in assenza di disciplina contrattuale, per le ore svolte:

- nell'**istituzione formativa**: il datore è **esonero** da ogni obbligo retributivo;
- sotto la **responsabilità del datore di lavoro**: è riconosciuta una retribuzione pari al **10%** di quella spettante.

---

## **LAVORO ACCESSORIO**

Alla disciplina del lavoro accessorio sono apportate le seguenti novità:

- per i buoni lavoro acquistati dal **25 giugno 2015**, il limite di compensi percepibili dal lavoratore viene **innalzato a 7.000 euro** ed il riferimento temporale su cui calcolare i diversi limiti economici è stabilito nell'**"anno civile"** (1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno);
- **stabilizzazione** della possibilità per i **percettori di ammortizzatori sociali** di prestare **lavoro accessorio** (nel limite di **3.000 euro** per **anno civile**);
- modifica delle **procedure di acquisto** dei **buoni lavoro**: l'acquisto da parte dei committenti imprenditori o professionisti potrà avvenire solo con **"modalità telematiche"**, mentre gli altri committenti potranno acquistare i buoni lavoro anche presso le altre rivendite autorizzate (sedi INPS, uffici postali, sportelli bancari e tabaccai autorizzati).

---

## **SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO**

È stata disposta l'estensione del campo di applicazione per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) ed è stato fissato un **limite percentuale di utilizzo pari al 20%**.

---

## DECRETO LEGISLATIVO 81/2015 – REVISIONE DELLE MANSIONI

---

Il decreto detta una nuova disciplina delle mansioni introducendo, tra l'altro, la possibilità di assegnare il lavoratore a **mansioni** appartenenti al **livello di inquadramento inferiore**, **senza** necessità di ottenerne il **consenso**:

- in caso di **modifica** degli **assetti organizzativi aziendali** che incidono sulla **posizione del lavoratore**;
- nelle ulteriori ipotesi previste **dai contratti collettivi di lavoro**

---

## DECRETO LEGISLATIVO 81/2015 – CONCILIAZIONE TEMPI VITA E LAVORO

---

Il decreto, in vigore dal 25 giugno 2015, introduce, tra l'altro:

- misure volte a **tutelare la maternità** dei genitori naturali, adottivi o affidatari, sia **lavoratori** dipendenti che **autonomi** e a rendere più **flessibile** l'utilizzo del **congedo parentale**;
- nuove disposizioni per incentivare il ricorso al **telelavoro**;
- una nuova tipologia di **congedo** per le **donne vittime di violenza di genere**

---

## DURC ON LINE DAL 1° LUGLIO

---

L'INPS, con la Circolare n. 126 del 26 giugno e l'INAIL con la Circolare n. 61 hanno fornito ulteriori chiarimenti sulla procedure relative al nuovo servizio "DURC on line" che sarà **disponibile dal 1° luglio**. Con il nuovo servizio digitale le imprese pubbliche e private potranno effettuare la verifica della regolarità contributiva di una azienda partner nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili **con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale**, semplicemente inserendo nel sistema il codice fiscale del soggetto da verificare.

Solo per banche e intermediari finanziari delegati da parte di imprese l'accesso per ora è possibile solo dal portale dell'Inps con apposito PIN,

Gli enti previdenziali nei documenti di prassi sintetizzano la situazione oggi in vigore, ricordando in particolare che la verifica della regolarità contributiva riguarda i pagamenti effettuati dall'impresa ai lavoratori subordinati, ai collaboratori e ai lavoratori autonomi. In alcuni casi, come per lavori post sisma in Abruzzo, o per aziende coinvolte nell'emersione dei lavoratori stranieri irregolari, la procedura cartacea è disponibile fino al 1° gennaio 2017.

Se la verifica da esito positivo, il sistema genera un documento in formato pdf **con durata di 120 giorni** sia per i lavori pubblici che per quelli privati.

---

## NUOVO INDIRIZZO PEC PER LE COMUNICAZIONE DI LAVORO A CHIAMATA

---

Il Ministero del Lavoro ha comunicato, tramite il portale Cliclavoro, il nuovo indirizzo PEC, valido dal 1° giugno 2015, al quale inviare la **comunicazione preventiva obbligatoria** relativa alla durata della prestazione dei **lavoratori intermittenti** (modello Uni\_Intermittente): *intermittenti@pec.lavoro.gov.it*.

---

## BUONI PASTO TELEMATICI

---

La Legge di Stabilità ha disposto, dal 1° luglio 2015, l'**aumento** da euro 5,29 a **euro 7,00** del limite di esenzione per le prestazioni sostitutive del servizio mensa e della somministrazione del vitto, consistenti nella fornitura, da parte del datore di lavoro, dei cosiddetti **buoni pasto** o **ticket restaurant**, nel caso in cui gli stessi siano resi in **forma elettronica**. Qualora tali buoni siano resi in forma cartacea permane il limite di esenzione di euro 5,29.

**SCADENZARIO LUGLIO**

<b>Martedì 7 luglio</b>	
<b>MOD. 730/2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione al datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale del mod. 730 e del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8‰ - 5‰ - 2‰;</li> <li>• presentazione al CAF / professionista abilitato, da parte del dipendente/pensionato/collaboratore, del mod. 730, del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8‰ - 5‰ - 2‰ e della documentazione necessaria per la verifica della conformità dei dati della dichiarazione;</li> <li>• consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale, della copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;</li> <li>• invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 da parte del datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale;</li> <li>• invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. 730 precompilato e del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8‰ - 5‰ - 2‰ da parte del contribuente.</li> </ul>
<b>Giovedì 23 luglio</b>	
<b>MOD. 730/2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del CAF / professionista abilitato, del mod. 730 e del mod. 730-3;</li> <li>• invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4 da parte dei CAF / professionisti abilitati.</li> </ul>
<b>Venerdì 31 luglio</b>	
<b>MOD. 770/2015 SEMPLIFICATO / ORDINARIO</b>	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Semplificato / Ordinario relativo al 2014.
<b>IVA CREDITO TRIMESTRALE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della domanda di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.

*Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.*

*Strà luglio 2015*

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro*